

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 settembre 2026, n. 1244

**D.Lgs. 502/92 art. 8 quinquies - Fondo di remunerazione regionale per l'acquisto di prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate alle dipendenze patologiche di cui al R.R. n. 10/2017 e s.m.i. valevole per l'anno 2026.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

##### VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore alla Salute e al Benessere.

##### PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 5, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 07 ottobre 2025 n. 1397;
- b) del parere di regolarità contabile, previsto dall'art. 79, co. 5, della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii., e di attestazione di copertura finanziaria, espresso dal Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria.

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

#### DELIBERA

1. di prendere atto dell'allegato A "Parere tecnico" che si intende parte integrante;
2. di determinare il Fondo unico e invalicabile regionale di remunerazione, valevole per il 2026, per l'acquisto delle prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate alle dipendenze patologiche di cui al R.R. n. 10/2017 e s.m.i., quantificato in complessivi € 20.199.689,47, ripartito tra le singole Aziende Sanitarie Locali secondo la tabella che segue:

| ASL    | FONDO EX DGR 11<br>agosto 2025, n. 1264<br>(A) | FONDO COMUNITA'<br>TERAPEUTICHE AC-<br>CREDITATE – ART. 21<br>– QUINQUIES D.L.<br>14.03.2025 (B) | FONDO DI REMUNERAZIONE<br>REGIONALE PER LE<br>DIPENDENZE PATOLOGICHE<br>ASSEGNATO ALLE AZIENDE<br>SANITARIE LOCALI VALEVOLE<br>PER L'ANNO 2026<br>(A+B) |
|--------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASL BA | 6.246.809,29 €                                 | 197.986,95 €                                                                                     | 6.444.796,24 €                                                                                                                                          |
| ASL BR | 1.303.717,95 €                                 | 0,00 €                                                                                           | 1.303.717,95 €                                                                                                                                          |

|               |                        |                       |                        |
|---------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>ASL BT</b> | <b>537.393,15 €</b>    | <b>0,00 €</b>         | <b>537.393,15 €</b>    |
| <b>ASL FG</b> | <b>1.695.576,78 €</b>  | <b>243.002,40 €</b>   | <b>1.938.579,18 €</b>  |
| <b>ASL LE</b> | <b>5.407.489,60 €</b>  | <b>486.004,80 €</b>   | <b>5.893.494,40 €</b>  |
| <b>ASL TA</b> | <b>3.463.404,70 €</b>  | <b>618.303,85 €</b>   | <b>4.081.708,55 €</b>  |
| <b>TOTALE</b> | <b>18.654.391,47 €</b> | <b>1.545.298,00 €</b> | <b>20.199.689,47 €</b> |

3. di recepire il contenuto del documento istruttorio, di cui al presente provvedimento, contenente gli indirizzi applicativi impartiti ai Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali, ivi compreso il recepimento del fondo di remunerazione e la sottoscrizione degli accordi contrattuali con le strutture private autorizzate all'esercizio ed accreditate;
4. di stabilire che i Direttori generali procedano con propria deliberazione, entro il 15/09/2026, al recepimento ed alla ripartizione del fondo per l'acquisto di prestazioni da strutture private autorizzate ed accreditate dedicate alle dipendenze patologiche di cui al R.R. n. 10/2017 e s.m.i., nonché alla sottoscrizione degli accordi contrattuali, entro e non oltre il 30/09/2026, trasmettendo tutta la documentazione, entro e non oltre il 15/10/2026, alla competente Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria;
5. di stabilire che la quota straordinaria aggiuntiva di € 1.545.298,00, finanziata a valere sulle risorse statali residue della quota dell'8 per mille dell'IRPEF di cui all'art. 21-quinquies del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con legge 9 maggio 2025, n. 69, è destinata all'erogazione di prestazioni sanitarie, comprese nei livelli essenziali di assistenza, offerte ai propri assistiti dai servizi residenziali specialistici, pedagogico-riabilitativi e terapeutico-riabilitativi operanti regionali individuati dall'art. 2, comma 2, del Decreto del Ministero della Salute del 5 agosto 2025, secondo gli obiettivi di programmazione sanitaria esplicitati nel documento istruttorio che sul punto si intende qui integralmente richiamato; il tutto nel rispetto del vincolo di addizionalità assoluta, ovverosia esclusivamente per la remunerazione di prestazioni ulteriori rispetto al volume di attività già rendicontato dalle medesime strutture nell'anno 2024 e già finanziate con le risorse del Fondo sanitario regionale, al fine di garantire un reale e quantificabile ampliamento dell'offerta assistenziale sul territorio regionale;
6. di stabilire, inoltre, che l'utilizzo dei fondi vincolati di cui al precedente punto 5. è da intendersi quale misura transitoria valevole esclusivamente per l'anno 2026, salvo ulteriori assegnazioni statali;
7. di fare obbligo alle Aziende Sanitarie Locali di monitorare costantemente le prestazioni erogate a valere sul fondo straordinario e di trasmettere alla Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria, entro e non oltre il 10/01/2027, una rendicontazione analitica secondo i modelli ministeriali, onde consentire alla Regione Puglia l'inoltro della rendicontazione complessiva al Ministero della Salute entro il termine perentorio del 31/01/2027;
8. di stabilire, in via transitoria e al fine di garantire la continuità terapeutica dei pazienti affetti da dipendenze patologiche già presi in carico, che per le strutture autorizzate ai sensi della L.R. n. 22/1996 in attesa del completamento dei procedimenti di conferma dell'autorizzazione e accreditamento (enti ausiliari), le ASL sono autorizzate a mantenere le quote sanitarie storicamente riconosciute applicando le tariffe stabilite con D.G.R. n. 28 del 12/01/2018;
9. di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione proponente ai Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali, ai Direttori dei Dipartimenti di Dipendenze Patologiche, ai Direttori dei Dipartimenti di Salute Mentale ed alle Associazioni di categoria delle strutture dedicate alle Dipendenze Patologiche;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nella sezione del sito istituzionale "Amministrazione trasparente"

- sottosezione “Provvedimenti” – “Provvedimenti organi indirizzo politico” – “Provvedimenti della Giunta Regionale”;

11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. 18/2023.

**Il Segretario Generale della Giunta**

NICOLA PALADINO

**Il Presidente della Giunta**

ANTONIO DECARO

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

**D.Lgs. 502/92 art. 8 quinquies - Fondo di remunerazione regionale per l'acquisto di prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate alle dipendenze patologiche di cui al R.R. n. 10/2017 e s.m.i. valevole per l'anno 2026.**

**VISTI:**

- la Legge n. 241/1990 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., all'art. 2, co. 1, attribuisce alle Regioni l'esercizio delle funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali;
- la Legge Regionale 28 dicembre 1994, n. 36 "Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- il D.Lgs. n. 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss. mm. ii.;
- la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D. Lgs. n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 ad oggetto "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";
- la Legge regionale 02/05/2017, n. 9 e ss.mm.ii avente ad oggetto: "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private".
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1974 del 07/12/2020, recante "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la deliberazione di Giunta regionale 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la deliberazione di Giunta regionale 26 settembre 2024, n. 1295, recante "*Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturali*";

**VISTO:**

- l'art. 32, comma 8, della L. 449/1997 e l'art. 72, comma 3 della L. 448/1998 dispongono che le Regioni individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata i limiti

massimi annuali di spesa sostenibili con il Fondo sanitario nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione;

**VISTO:**

- il comma 9 dello stesso art. 32 della Legge n. 449 del 1997, secondo cui le Regioni e le Aziende Unità Sanitarie Locali devono assicurare l'attività di vigilanza e controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse, in particolare, secondo quanto rappresentato nello stesso comma;

**VISTO:**

- il Decreto Legge 7.10.2008, n. 154 recante *"Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali"*;

**VISTO:**

- il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 *"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"* Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133;

**CONSIDERATO:**

- che la Costituzione e la Legislazione ordinaria attribuiscono alla Pubblica Amministrazione di operare, anche nel settore sanitario, politiche di spesa e scelte redistributive tenendo conto del vincolo costituito dal cosiddetto "patto di stabilità economica e finanziario";

**RILEVATO:**

- che le misure di cui sopra sono riconosciute fondamentali anche dalla Giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha stabilito che la fissazione dei limiti dei tetti di spesa costituisce oggetto di atto autoritativo di esclusiva competenza delle Regioni e rappresenta un preciso ed ineludibile obbligo dettato da insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica;

**VISTO:**

- l'art. 8 bis, comma 1, del D. Lgs. 502/1992, e successive modificazioni e integrazioni, a mente del quale *"le Regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'art. 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalla aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'art. 8 quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies."*;

**VISTO:**

- l'art. 8 quater, comma 1 del D.Lgs. 502/1992 ha previsto che la Regione, competente per territorio, definisce il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie individuate dal Piano Sanitario Regionale (PSR), al fine di garantire i livelli essenziali e uniformi di assistenza;

**VISTO:**

- L'art. 8 quinquies, comma 2 del D.Lgs. 502/1992 ha previsto che la Regione e le AA.SS.LL. definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, indicando il volume massimo di prestazioni che le strutture si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e modalità di assistenza;

**VISTO:**

- l'art. 11 della legge regionale n. 32/2001 recante disposizioni in materia di verifica dei volumi di attività e qualità dei risultati delle strutture private, verifica del fabbisogno e stipula degli accordi contrattuali;

**CONSIDERATO:**

- pertanto che il Budget e la sottoscrizione dell'accordo influiscono unicamente, nel rapporto con l'erogatore, assegnando allo stesso un Budget massimo di prestazioni ai fini del mantenimento del tetto programmato di acquisto dei servizi sanitari da privato finalizzato al contenimento della spesa;

**VISTA:**

- la L.R. 24 settembre 2010, n. 12 che all'art. 3 *"Tetti di spesa"* prevede:  
*"1. In attuazione dell'articolo 8 quinquies, comma 2, lettera e-bis), e del comma 2-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni e integrazioni, negli accordi contrattuali stipulati con gli erogatori privati, provvisoriamente e/o istituzionalmente accreditati, deve essere garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture in base al tetto di spesa e ai volumi di attività predeterminati annualmente.*  
*2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'erogazione e la relativa remunerazione con oneri a carico del Servizio sanitario regionale di prestazioni sanitarie effettuate al di fuori dei tetti di spesa massimi di cui al comma 1."*

**RILEVATO CHE:**

- la L.R. n. 9/2017 all'art. 1 *"Finalità"* prevede che la Regione, con gli istituti dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'attività sanitaria e socio-sanitaria, dell'accreditamento istituzionale e degli accordi contrattuali, garantisce l'attuazione dell'articolo 32 della Costituzione attraverso l'erogazione di prestazioni efficaci e sicure, il miglioramento della qualità delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché lo sviluppo sistematico e programmato del servizio sanitario regionale;

**CONSIDERATO CHE:**

- La medesima legge regionale stabilisce che la Regione e le aziende sanitarie locali (AA.SS.LL.) mediante gli accordi contrattuali definiscono, con i soggetti accreditati pubblici e privati, la tipologia e la quantità delle prestazioni erogabili agli utenti del servizio sanitario regionale, nonché la relativa remunerazione a carico del servizio sanitario medesimo, nell'ambito di livelli di spesa determinati in corrispondenza delle scelte della programmazione regionale;

**DATO ATTO CHE:**

- All'art. 21 *"Rapporti con i soggetti accreditati"* la LR n. 9/2017 prevede che:  
*1. La Giunta regionale, sentiti i direttori generali delle AASSLL e le rappresentanze dei soggetti accreditati, detta gli indirizzi per la formulazione dei piani annuali preventivi di attività, con l'indicazione delle funzioni e delle attività da potenziare e da depotenziare nel rispetto della programmazione regionale, compatibilmente con le risorse finanziarie, e dei criteri per l'individuazione dei soggetti erogatori, tra quelli accreditati, con i quali stipulare i contratti.*

2. *La Giunta regionale disciplina i rapporti di cui all'articolo 8- quinquies del d.lgs. 502/1992 mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità, delle tipologie di prestazioni da erogare, delle tariffe e le modalità delle verifiche e dei controlli rispetto alla qualità delle prestazioni erogate.*
3. *La Regione e le AASSLL, anche sulla base di eventuali intese con le organizzazioni rappresentative a livello regionale, stipulano rispettivamente: a) accordi con gli enti ecclesiastici e gli istituti di ricerca e cura a carattere scientifico (IRCSS) privati; b) contratti con le strutture private e professionisti accreditati.*
4. *Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati;*

**TENUTO CONTO:**

- che la medesima LR n. 9/2017 all'art. 26 *"Revoca e sospensione dell'accreditamento. Sanzioni"* prevede che l'accreditamento sia revocato, con conseguente risoluzione dell'accordo contrattuale di cui all'articolo 8-quinquies del d.lgs. 502/1992 stipulato con l'azienda sanitaria locale, in caso di violazione grave dell'accordo contrattuale o contratto di cui all'articolo 8-quinquies del d.lgs. 502/1992 e di violazione degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente e di quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa a tutela dei lavoratori. In tal caso, il dirigente della sezione regionale competente assegna un termine non superiore a novanta giorni entro il quale il soggetto accreditato rimuove le carenze o le cause della violazione, pena la revoca dell'accreditamento. La revoca dell'accreditamento può essere disposta immediatamente, senza invito alla rimozione, qualora le violazioni o le carenze di cui innanzi siano gravi e continuative, oppure siano state reiterate. L'accreditamento è sospeso in caso di:

- a) mancata stipula degli accordi o contratti i cui schemi siano stati definiti sentite le organizzazioni rappresentative a livello regionale di cui all'articolo 8-quinquies del d.lgs. 502/1992, fino alla loro stipula;
- b) sospensione dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'articolo 14.

Per le fattispecie di cui innanzi (violazione grave dell'accordo contrattuale o violazione degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente) si applica la sanzione pecuniaria compresa tra un minimo di euro 4 mila e un massimo di euro 40 mila;

**VISTO:**

- l'art. 28 del DPCM 12 gennaio 2017 di definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza che prevede: *"Nell'ambito dell'assistenza territoriale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da gioco d'azzardo, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, ivi incluse le persone detenute o internate, la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico individualizzato che include le prestazioni mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative";*

**VISTO:**

- l'art. 35 del DPCM 12 gennaio 2017 di definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza che articola l'assistenza residenziale e semiresidenziale in base ai livelli di intensità in trattamenti specialistici, trattamenti terapeutico-riabilitativi residenziali e semiresidenziali, pedagogico-riabilitativi residenziali e semiresidenziali;

**VISTO:**

- il R.R. n. 10/2017 e s.m.i ad oggetto *“Determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica- fabbisogno”* con il quale è stata definita l'organizzazione dei servizi offerti tenendo conto delle seguenti aree di prestazione per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze:

Area pedagogico-riabilitativa:

- Struttura pedagogico riabilitativa residenziale o semiresidenziale, con min. 8 e max 30 p.l..

Area terapeutico-riabilitativa:

- Struttura terapeutico riabilitativa residenziale o semiresidenziale, con min. 8 e max 30 p.l..

Area specialistica residenziale e semiresidenziale:

- Struttura specialistica residenziale o semiresidenziale per la comorbidità psichiatrica, con min. 8 e max 12 p.l..
- Struttura specialistica residenziale per donne dipendenti da sostanze d'abuso con figli minori o in gestazione, con min. 10 e max 16 p.l.

**CONSIDERATO:**

- che con DGR n. 1293 del 20/09/2022 sono state determinate le tariffe per i setting assistenziali residenziali e semiresidenziali per le dipendenze patologiche disciplinati dal RR n. 10/2017 da applicare alle strutture autorizzate ed accreditate.

**CONSIDERATO:**

- che, nelle more delle procedure di accreditamento delle Strutture Riabilitative Terapeutiche o Pedagogiche in corso, per il mantenimento delle quote sanitarie, il riferimento tariffario è quello di cui alla D.G.R. n.28 del 12/01/2018;

**TENUTO CONTO CHE:**

- il Programma Operativo 2016-2018 approvato con Deliberazione della Giunta regionale 6 febbraio 2018, n. 129 ha previsto tra le azioni da avviare e le misure da attuare il monitoraggio e adeguamento degli schemi di accordi contrattuali con gli erogatori privati oltre all'approvazione delle deliberazioni di determinazione dei fondi unici di remunerazione assegnati alle Aziende Sanitarie Locali per la contrattualizzazione delle strutture accreditate;

**TENUTO CONTO:**

- che con DGR n. 412 del 28 marzo 2023 ad oggetto: *“Analisi e valutazione della spesa sanitaria - L.R. n. 2/2011 - Programma operativo - Misure urgenti di riqualificazione e razionalizzazione della spesa”* si è preso atto del disavanzo del SSR in via di completa definizione nell'esercizio 2022 stabilendo, inoltre, l'urgenza di intervenire, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario, anche nelle more della definizione della disponibilità complessiva delle risorse del Fondo Sanitario Nazionale per le quali è aperto un confronto con il Governo e dei relativi criteri di riparto da cui la Regione Puglia è significativamente penalizzata;

**DATO ATTO CHE:**

- Con la citata DGR n. 412/2023 al punto 8 lettera h) del deliberato la Giunta regionale ha dato mandato di procedere alla:

*h) riqualificazione della spesa per acquisto prestazioni residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari da privato accreditato in relazione all'Assistenza Sociosanitaria in favore di soggetti non autosufficienti, disabili, persone con disturbi mentali, persone affette da dipendenze patologiche, soggetti in età evolutiva, persone con disturbi dello spettro autistico, persone nella fase terminale della vita, persone cui sono applicate le misure di sicurezza, prevedendo:*

- 1. il divieto di acquisto di prestazioni da privato accreditato regionale se in contrasto con contenuti di provvedimenti e disposizioni dettate dal Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale;*
- 2. il divieto di acquisto di prestazioni da strutture extraregionali;*

**TENUTO CONTO:**

- che con Deliberazione della Giunta regionale 11 agosto 2025, n. 1264, recante "D.Lgs. 502/92 art. 8 quinquies - Fondo di remunerazione regionale per l'acquisto di prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate alle dipendenze patologiche di cui al R.R. n. 10/2017 e s.m.i. valevole per l'anno 2025." è stato determinato per il 2025 l'ammontare complessivo pari a euro 18.654.391,47;

**PRESO ATTO CHE:**

- l'art. 21 -quinquies del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con legge 9 maggio 2025, n. 69, ha previsto:

*"1. Per la realizzazione di interventi relativi alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, al fine di garantire l'accesso alle prestazioni di cura e riabilitazione dei pazienti delle comunità terapeutiche accreditate, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito, per l'anno 2025, un fondo con una dotazione di euro 23.276.969. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante riassegnazione, a valere sulle risorse residue della quota dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137.*

*2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite con decreto del Ministro della salute tra le regioni, anche a statuto speciale, e le Province autonome di Trento e di Bolzano in base alle quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale standard da ultimo disponibili, con vincolo di destinazione per l'erogazione, presso le comunità terapeutiche accreditate, di prestazioni di cura e riabilitazione dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, ulteriori rispetto a quelle rendicontate dalle medesime strutture nell'anno 2024 e già finanziate con le risorse del fabbisogno sanitario nazionale standard. Tali prestazioni sono oggetto di specifica rendicontazione al Ministero della salute da parte delle regioni e delle province autonome. Le disposizioni di cui al presente comma sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'art. 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670";*

**VISTO:**

- Il Decreto del Ministero della Salute del 5 agosto 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 229 del 2 ottobre 2025, avente ad oggetto *“Istituzione, per l'anno 2025, di un fondo con risorse residue della quota dell'8 per mille per interventi per la prevenzione e il recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche”*, il quale ha previsto all'articolo 1 che:

*“1. Al fine di garantire la realizzazione di interventi relativi alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, nonché l'accesso alle prestazioni di cura e riabilitazione dei pazienti delle comunità terapeutiche accreditate in misura ulteriore rispetto a quelle rendicontate dalle medesime strutture nell'anno 2024 e già finanziate con le risorse del fabbisogno sanitario nazionale standard, si provvede, ai sensi dell'art. 21-quinquies del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con legge 9 maggio 2025, n. 69, alla ripartizione della somma di 23.276.969 euro tra le regioni, anche a statuto speciale, e le Province autonome di Trento e di Bolzano, effettuata in base alle quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale standard relative all'anno 2024 di cui all'intesa sancita in Conferenza Stato-regioni in data 28 novembre 2024 (rep. atti n. 228/CSR), ed alla contestuale assegnazione degli importi riportati nella Tabella A che costituisce parte integrante del presente decreto.*

e, al successivo Art. 2, ha previsto:

*“1. Entro e non oltre il termine del 31 gennaio 2027, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano presentano al Ministero della salute una rendicontazione conclusiva contenente l'indicazione delle prestazioni erogate a valere sulle risorse assegnate con il presente decreto dalle strutture di cui al successivo comma 2, nonché la relativa spesa sostenuta a valere sulle risorse del fondo di cui all'art. 1 del presente decreto.*

*2. Le attività di cui al comma 1 devono riguardare l'erogazione di prestazioni sanitarie, comprese nei livelli essenziali di assistenza, offerte ai propri assistiti dai servizi residenziali specialistici, pedagogico-riabilitativi e terapeutico-riabilitativi operanti presso le stesse regioni/province autonome di residenza degli assistiti o presso altre regioni o province autonome.*

*3. La rendicontazione in attuazione di quanto previsto al comma 1 deve essere effettuata utilizzando il modello di cui all'Allegato 1 al presente decreto, e deve riguardare le prestazioni di cui al comma 2, e quindi la correlata spesa, aggiuntive rispetto al numero di analoga tipologia di prestazioni erogate nell'anno precedente a quello oggetto della rendicontazione e finanziate con le risorse del fabbisogno sanitario nazionale standard.*

#### **VISTA:**

- la tabella allegata al Decreto di cui al punto precedente la quale illustra la ripartizione ed assegnazione della quota annua di euro 23.276.969, cui accedono tutte le regioni, incluse quelle a statuto speciale, e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 21-quinquies del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, e che riconosce in favore della Regione Puglia una quota complessivamente pari ad euro 1.545.298,00 per l'anno 2025;

#### **RILEVATO:**

- altresì che, in merito all'orizzonte temporale di utilizzo delle risorse, il Ministero della Salute ammette l'impiego della quota assegnata per l'annualità 2025 anche nel corso del successivo

esercizio finanziario 2026. Tale facoltà è inequivocabilmente confermata dal modello ufficiale di rendicontazione (Allegato 1 DECRETO 5 agosto 2025, "SCHEMA RILEVAZIONE COSTI DIPENDENZE"), il quale prevede l'espresso accantonamento della quota non utilizzata al 31.12.2025 ai fini del suo successivo impiego e rendicontazione nell'apposita sezione "COSTI 2026" per l'annualità successiva;

**VISTA:**

- la Deliberazione della Giunta Regionale N. 1888 del 21/11/2025, recante oggetto: *"Fondo Sanitario Regionale anno 2025 – Decreto Ministero Salute del 05/08/2025. Istituzione nuovi capitoli e variazione al bilancio di previsione per l'E.F. 2025 e pluriennale 2025-2027 ai sensi del D.Lgs. 118/2011 per l'importo complessivo di euro 1.545.298,00"* e successivo provvedimento di impegno, giusta D.D. 73 del 30/12/25;

**ATTESO CHE:**

- come anticipato, il Decreto del Ministero della Salute del 5 agosto 2025 stabilisce all'articolo 1 che *"Al fine di garantire la realizzazione di interventi relativi alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, nonché l'accesso alle prestazioni di cura e riabilitazione dei pazienti delle comunità terapeutiche accreditate in misura ulteriore rispetto a quelle rendicontate dalle medesime strutture nell'anno 2024 e già finanziate con le risorse del fabbisogno sanitario nazionale standard [...]"*;

**CONSIDERATO:**

- che, nell'ambito della programmazione delle risorse destinate al Fondo per le dipendenze patologiche, risulta necessario procedere all'assegnazione della ulteriore somma complessiva di € 1.545.298,00;

**RITENUTO:**

- altresì, sotto il profilo della sostenibilità e della tracciabilità contabile, che la quota di € 1.545.298,00 debba essere destinata nel rispetto del vincolo di addizionalità assoluta; pertanto, tali risorse finanziarie saranno riconosciute esclusivamente per la remunerazione di prestazioni ulteriori rispetto al volume di attività già rendicontato dalle medesime strutture nell'anno 2024 e già finanziate con le risorse del Fondo sanitario regionale, al fine di escludere tassativamente qualsiasi fenomeno di duplicazione dei finanziamenti e garantire un reale e quantificabile ampliamento dell'offerta assistenziale sul territorio regionale;

**RITENUTO:**

- altresì, che la destinazione della somma vincolata di € 1.545.298,00 costituisce una dotazione dedicata che, qualora non risulti capiente a coprire l'intera capacità ricettiva dei posti letto accreditati in eccedenza rispetto all'anno 2024, non preclude in alcun modo alle singole Aziende Sanitarie Locali la facoltà di integrare la remunerazione dei rimanenti posti letto attingendo alle quote indistinte e non vincolate del Fondo Sanitario Regionale ad esse spettanti, di cui alla colonna A della tabella riepilogativa del Fondo unico invalicabile valevole per l'anno 2026, e fermo restando il limite invalicabile del fondo di remunerazione di cui al presente provvedimento.

**PRESO ATTO CHE:**

- successivamente all'annualità 2024, sono stati rilasciati ulteriori provvedimenti di accreditamento in favore di soggetti rientranti nella tipologia di cui all'art 2, comma 2, del D.M. 5 agosto 2025, ovvero le cui attività *“devono riguardare l'erogazione di prestazioni sanitarie, comprese nei livelli essenziali di assistenza, offerte ai propri assistiti dai servizi residenziali specialistici, pedagogico-riabilitativi e terapeutico-riabilitativi operanti presso le stesse regioni/province autonome di residenza degli assistiti o presso altre regioni o province autonome”*;

**RITENUTO:**

- di dover procedere all'assegnazione e al contestuale riparto, in favore delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) territorialmente competenti, della somma complessiva di € 1.545.298,00 -art. 21-quinquies del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25- individuando le predette ASL quali soggetti responsabili della gestione dei relativi rapporti contrattuali e del monitoraggio dei flussi assistenziali, distribuendo le risorse disponibili per i nuovi accreditamenti in misura proporzionale a 4/12 (pari a un quadrimestre) del rispettivo budget annuo presunto, secondo lo schema di seguito riportato:

| ASL           | FONDO COMUNITA'<br>TERAPEUTICHE ACCREDITATE<br>– ART. 21 – QUINQUIES D.L.<br>14.03.2025 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ASL BA        | 197.986,95 €                                                                            |
| ASL BR        | 0,00 €                                                                                  |
| ASL BT        | 0,00 €                                                                                  |
| ASL FG        | 243.002,40 €                                                                            |
| ASL LE        | 486.004,80 €                                                                            |
| ASL TA        | 618.303,85 €                                                                            |
| <b>TOTALE</b> | <b>1.545.298,00 €</b>                                                                   |

**CONSIDERATO:**

- che la Regione Puglia nell'anno 2025 ha registrato un disavanzo di 349 milioni di euro a carico del bilancio sanitario regionale, il quale ha comportato l'adozione di misure di ripiano, e considerato che, trattandosi di setting assistenziali rivolti alla popolazione fragile e di prestazioni erogate nell'ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza, anche al fine di garantire la continuità della presa in carico degli assistiti, si ritiene non opportuno effettuare tagli rispetto alla precedente annualità 2025.

**RITENUTO:**

- ai fini di una corretta, completa e trasparente rappresentazione contabile, dover approvare il quadro economico riepilogativo generale del Fondo unico invalicabile di remunerazione regionale per l'acquisto di prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate alle dipendenze patologiche di cui al R.R. n. 10/2017 e s.m.i., volto a evidenziare l'effetto

programmatorio risultante dalla somma algebrica tra la quota ordinaria del Fondo Sanitario Regionale e la predetta assegnazione straordinaria;

**DATO ATTO:**

- che il suddetto quadro di sintesi per l'annualità 2026 è strutturato al fine di certificare la natura strettamente incrementale delle risorse destinate rispetto al budget ordinario, si propone di approvare per l'anno 2026 il Fondo unico invalicabile di remunerazione regionale per l'acquisto di prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate alle dipendenze patologiche di cui al R.R. n. 10/2017 e s.m.i., determinandone l'ammontare complessivo in euro 20.199.689,47, e di ripartire il medesimo tra le Aziende Sanitarie Locali secondo gli importi riportati nella tabella che segue:

| ASL           | FONDO EX DGR 11 agosto 2025, n. 1264 (A) | FONDO COMUNITA' TERAPEUTICHE ACCREDITATE – ART. 21 – QUINQUIES D.L. 14.03.2025 (B) | FONDO DI REMUNERAZIONE REGIONALE PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE ASSEGNATO ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI VALEVOLE PER L'ANNO 2026 (A+B) |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASL BA        | 6.246.809,29 €                           | 197.986,95 €                                                                       | 6.444.796,24 €                                                                                                                        |
| ASL BR        | 1.303.717,95 €                           | 0,00 €                                                                             | 1.303.717,95 €                                                                                                                        |
| ASL BT        | 537.393,15 €                             | 0,00 €                                                                             | 537.393,15 €                                                                                                                          |
| ASL FG        | 1.695.576,78 €                           | 243.002,40 €                                                                       | 1.938.579,18 €                                                                                                                        |
| ASL LE        | 5.407.489,60 €                           | 486.004,80 €                                                                       | 5.893.494,40 €                                                                                                                        |
| ASL TA        | 3.463.404,70 €                           | 618.303,85 €                                                                       | 4.081.708,55 €                                                                                                                        |
| <b>TOTALE</b> | <b>18.654.391,47 €</b>                   | <b>1.545.298,00 €</b>                                                              | <b>20.199.689,47 €</b>                                                                                                                |

Con la precisazione che, dei complessivi €20.199.689,47, €18.654.391,47 sono la conferma degli importi già assegnati nel 2025 con precedente Deliberazione della Giunta regionale 11 agosto 2025, n. 1264 e rientrano nell'ambito delle risorse provenienti dal Riparto del Fondo Sanitario Nazionale assegnate alle Aziende Sanitarie a titolo di finanziamento indistinto per l'erogazione dei Livelli essenziali di Assistenza e che la ulteriore spesa pari a €1.545.298,00 trova copertura sul capitolo vincolato U1301172 "FONDO COMUNITA' TERAPEUTICHE ACCREDITATE – ART. 21 – QUINQUIES D.L. 14.03.2025 – TRASFERIMENTI A ENTI DEL SSR" - Missione 13 Programma 1, a valere sull'impegno 3025103528 assunto con D.D. N. 213/2025/73.

**A - SOTTOSCRIZIONE DEGLI ACCORDI CONTRATTUALI CON LE STRUTTURE PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE DI CUI AL R.R. N. 10/2017 E S.M.I. AUTORIZZATE ALL'ESERCIZIO ED ACCREDITATE**

- I Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali, nel limite del Fondo invalicabile di remunerazione 2026 assegnato con il presente provvedimento procedono alla sottoscrizione degli accordi contrattuali con le strutture dedicate alle dipendenze patologiche di cui al R.R. n. 10/2017 e s.m.i. autorizzate all'esercizio ed accreditate;

- b. l'attività di sottoscrizione degli accordi contrattuali con le strutture dedicate alle dipendenze patologiche di cui al R.R. n. 10/2017 e s.m.i. autorizzate all'esercizio ed accreditate deve concludersi entro e non oltre il 30/09/2026;
- c. la struttura di cui ai R.R. n. 10/2017 e s.m.i. autorizzata all'esercizio e accreditata può essere contrattualizzata soltanto con la ASL in cui ha sede operativa;
- d. a seguito di sottoscrizione di accordo contrattuale si applicano le tariffe di cui alla DGR n. 1293/2022 alle strutture autorizzate all'esercizio e accreditate;
- e. ai fini del monitoraggio della spesa e del rispetto delle disposizioni dettate dalla Regione, gli accordi contrattuali sottoscritti con le strutture dedicate alle dipendenze patologiche n. 10/2017 e s.m.i. devono essere trasmessi entro e non oltre il 15/10/2026 alla competente Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria;
- f. la durata dell'accordo contrattuale è annuale; un contratto sottoscritto in corso d'anno ha decorrenza fino al 31 dicembre 2026;
- g. la gestione contrattuale e liquidatoria delle Strutture specialistiche residenziali o semiresidenziali per la comorbidità psichiatrica è di esclusiva competenza del Dipartimento di Dipendenze Patologiche a cui afferisce il relativo Fondo di remunerazione;
- h. annualmente la Giunta regionale determina il fondo unico e invalicabile di remunerazione per le strutture dedicate alle dipendenze patologiche n. 10/2017 e s.m.i. ai sensi dell'art. 21, comma 1 LR n. 9/2017 e s.m.i. e dell'art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/92;
- i. in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute del 5 agosto 2025 e ai fini della corretta gestione delle risorse aggiuntive, le Aziende Sanitarie Locali hanno il preciso obbligo di monitorare costantemente le prestazioni erogate a valere sul fondo straordinario. A tal fine, le medesime Aziende devono trasmettere alla Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria una rendicontazione analitica redatta secondo gli appositi modelli ministeriali, entro e non oltre il 10/01/2027, così da consentire alla Regione Puglia di ottemperare all'inoltro della rendicontazione complessiva al Ministero della Salute entro il termine perentorio del 31/01/2027.

|                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B - PROCEDURE DI INSERIMENTO DEGLI ASSISTITI NELLE STRUTTURE CONTRATTUALIZZATE</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|

In riferimento alle procedure di inserimento degli assistiti nelle strutture contrattualizzate si definiscono le seguenti procedure operative:

- a. il Fondo invalicabile di remunerazione assegnato alla ASL con il presente provvedimento e riportato nella tabella precedente è gestito unicamente dal Dipartimento di Dipendenze Patologiche;
- b. il Dipartimento di Dipendenze Patologiche valuta e prende in carico il paziente e, se appropriata, autorizza l'ospitalità/frequenza nella struttura e la relativa spesa, nel rispetto della posizione occupata dal paziente nella lista d'attesa unica provinciale;
- c. il Dipartimento di Dipendenze Patologiche autorizza l'ospitalità/frequenza nella struttura contrattualizzata con la propria ASL nel limite dei posti oggetto di accordo contrattuale;
- d. il Dipartimento di Dipendenze Patologiche, in riferimento ad ogni singola struttura contrattualizzata, detiene il numero aggiornato dei posti accreditati e contrattualizzati occupati, al fine di monitorare costantemente i posti accreditati e contrattualizzati disponibili ai fini di nuove autorizzazioni alla degenza/frequenza per assistiti presenti in lista d'attesa; qualora la struttura, oltre ai posti accreditati, ha anche posti soltanto autorizzati all'esercizio, il

Dipartimento di Dipendenze Patologiche verifica che il tasso di occupazione della struttura non superi la totalità dei posti oggetto di autorizzazione all'esercizio;

- e. I Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali sottoscrivono gli accordi contrattuali sulla base dei posti autorizzati e accreditati insistenti nella provincia a prescindere dalla residenza dei pazienti sul territorio regionale;
- f. L'inserimento dei pazienti in struttura avviene previa valutazione e presa in carico dell'assistito da parte del DDP di residenza, il DDP della ASL di residenza si interfaccia con il DDP della ASL in cui ha sede la struttura accreditata e contrattualizzata, al fine di raccordarsi sull'inserimento dell'assistito nella lista d'attesa provinciale ovvero sull'inserimento dell'assistito nella struttura in presenza di posto accreditato e contrattualizzato disponibile. In tale ultima ipotesi, il riconoscimento e la liquidazione della relativa quota sanitaria avverranno a cura del DDP della ASL in cui ha sede la struttura;
- g. L'inserimento di pazienti residenti in ASL diversa da quella in cui la struttura ha la sede operativa avviene con comunicazione, entro e non oltre 48 ore dalla presa in carico del paziente nella struttura, da parte del DDP di residenza e della struttura ospitante al DDP in cui ha sede la struttura a cui competono gli adempimenti di cui ai precedenti punti del paragrafo A;
- h. il mancato rispetto delle indicazioni impartite con il presente provvedimento o con i provvedimenti innanzi richiamati, da segnalarsi da parte del Direttore generale e del Direttore del Dipartimento di Dipendenze Patologiche della ASL al Dipartimento Salute e Benessere, comporterà per il soggetto erogatore la sospensione e/o la revoca dell'accreditamento ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 9/2017.

|                         |
|-------------------------|
| <b>TARIFE APPLICATE</b> |
|-------------------------|

Per i setting assistenziali residenziali e semiresidenziali per le dipendenze patologiche disciplinati dal RR n. 10/2017 le tariffe da applicarsi alle strutture autorizzate ed accreditate sono quelle determinate dalla DGR n. 1293 del 20/09/2022.

ATTESO che sul territorio regionale risultano strutture autorizzate ai sensi della LR n. 22/1996 che erogano, da sempre, prestazioni a favore di pazienti affetti da dipendenze patologiche e in considerazione dei procedimenti in corso per il rilascio dei provvedimenti di conferma delle autorizzazioni all'esercizio e accreditamento, in via transitoria, al fine di tutelare i pazienti già presi in carico dalle strutture (enti ausiliari) si autorizzano le ASL a mantenere le quote sanitarie già riconosciute fermo restando che le tariffe da applicare sono quelle stabilite con DGR n. 28 del 12/01/2018.

|                         |
|-------------------------|
| <b>BUDGET DDP - DSM</b> |
|-------------------------|

CONSIDERATO che la Struttura specialistica residenziale o semiresidenziale per la comorbilità psichiatrica (Doppia Diagnosi) è destinata ad accogliere pazienti con dipendenze da sostanza e con disturbo mentale e con psicopatologia grave.

Al fine di rendere più agevole l'attività di controllo della spesa e l'inserimento degli assistiti in tale tipologia di struttura, si dispone che, la gestione liquidatoria delle prestazioni di Doppia Diagnosi nelle strutture autorizzate ed accreditate insistenti nel territorio regionale rientri nelle competenze del Dipartimento di Dipendenze Patologiche.

**CASA ALLOGGIO PER PAZIENTI AFFETTI DA AIDS E PATOLOGIE CORRELATE**

Vista la Legge 135/90, intitolata "*Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS*", che mira a contrastare la diffusione dell'HIV e a garantire assistenza alle persone affette da AIDS, situazione che rappresenta ancora oggi un importante problema di Sanità Pubblica, nonché vista, altresì, la DGR n. 1490/2022 con la quale è stata rideterminata in € 96,30 la tariffa per la casa alloggio per pazienti affetti da AIDS e patologie correlate, si ritiene di includere nell'ambito del fondo per le dipendenze patologiche anche tale setting assistenziale, in virtù della presenza di un'unica struttura nell'intero territorio regionale.

**Garanzie di riservatezza**

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE”.

**Esiti Valutazione di impatto di genere: neutro**

**COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.**

La somma pari a € 18.654.391,47 rientra nell'ambito delle risorse provenienti dal Riparto del Fondo Sanitario Nazionale assegnate alle Aziende Sanitarie a titolo di finanziamento indistinto per l'erogazione dei Livelli essenziali di Assistenza.

Quanto alla ulteriore spesa pari a € 1.545.298,00, la stessa trova copertura sul capitolo vincolato U1301172 “FONDO COMUNITA’ TERAPEUTICHE ACCREDITATE – ART. 21 – QUINQUIES D.L. 14.03.2025 – TRASFERIMENTI A ENTI DEL SSR” - Missione 13 Programma 1, a valere sull’impegno 3025103528 assunto con D.D. N. 213/2025/73.

**Tutto ciò premesso**, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. 7/1997, art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/92, si propone alla Giunta regionale:

1. di prendere atto dell'allegato A “Parere tecnico” che si intende parte integrante;
2. di determinare il Fondo unico e invalicabile regionale di remunerazione, valevole per il 2026, per l'acquisto delle prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate alle dipendenze patologiche di cui al R.R. n. 10/2017 e s.m.i., quantificato in complessivi € 20.199.689,47, ripartito tra le singole Aziende Sanitarie Locali secondo la tabella che segue:

| ASL           | FONDO EX DGR 11 agosto 2025, n. 1264 (A) | FONDO COMUNITA' TERAPEUTICHE ACCREDITATE – ART. 21 – QUINQUIES D.L. 14.03.2025 (B) | FONDO DI REMUNERAZIONE REGIONALE PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE ASSEGNATO ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI VALEVOLE PER L'ANNO 2026 (A+B) |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASL BA        | 6.246.809,29 €                           | 197.986,95 €                                                                       | 6.444.796,24 €                                                                                                                        |
| ASL BR        | 1.303.717,95 €                           | 0,00 €                                                                             | 1.303.717,95 €                                                                                                                        |
| ASL BT        | 537.393,15 €                             | 0,00 €                                                                             | 537.393,15 €                                                                                                                          |
| ASL FG        | 1.695.576,78 €                           | 243.002,40 €                                                                       | 1.938.579,18 €                                                                                                                        |
| ASL LE        | 5.407.489,60 €                           | 486.004,80 €                                                                       | 5.893.494,40 €                                                                                                                        |
| ASL TA        | 3.463.404,70 €                           | 618.303,85 €                                                                       | 4.081.708,55 €                                                                                                                        |
| <b>TOTALE</b> | <b>18.654.391,47 €</b>                   | <b>1.545.298,00 €</b>                                                              | <b>20.199.689,47 €</b>                                                                                                                |

3. di recepire il contenuto del documento istruttorio, di cui al presente provvedimento, contenente gli indirizzi applicativi impartiti ai Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali, ivi compreso il recepimento del fondo di remunerazione e la sottoscrizione degli accordi contrattuali con le strutture private autorizzate all'esercizio ed accreditate;
4. di stabilire che i Direttori generali procedano con propria deliberazione, entro il 15/09/2026, al recepimento ed alla ripartizione del fondo per l'acquisto di prestazioni da strutture private autorizzate ed accreditate dedicate alle dipendenze patologiche di cui al R.R. n. 10/2017 e s.m.i., nonché alla sottoscrizione degli accordi contrattuali, entro e non oltre il 30/09/2026, trasmettendo tutta la documentazione, entro e non oltre il 15/10/2026, alla competente Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria;
5. di stabilire che la quota straordinaria aggiuntiva di € 1.545.298,00, finanziata a valere sulle risorse statali residue della quota dell'8 per mille dell'IRPEF di cui all'art. 21-quinquies del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con legge 9 maggio 2025, n. 69, è destinata all'erogazione di prestazioni sanitarie, comprese nei livelli essenziali di assistenza, offerte ai propri assistiti dai servizi residenziali specialistici, pedagogico-riabilitativi e terapeutico-riabilitativi operanti regionali individuati dall'art. 2, comma 2, del Decreto del Ministero della Salute del 5 agosto 2025, secondo gli obiettivi di programmazione sanitaria esplicitati nel documento istruttorio che sul punto si intende qui integralmente richiamato; il tutto nel rispetto del vincolo di addizionalità assoluta, ovvero sia esclusivamente per la remunerazione di prestazioni ulteriori rispetto al volume di attività già rendicontato dalle medesime strutture nell'anno 2024 e già finanziate con le risorse del Fondo sanitario regionale, al fine di garantire un reale e quantificabile ampliamento dell'offerta assistenziale sul territorio regionale;
6. di stabilire, inoltre, che l'utilizzo dei fondi vincolati di cui al precedente punto 5. è da intendersi quale misura transitoria valevole esclusivamente per l'anno 2026, salvo ulteriori assegnazioni statali;
7. di fare obbligo alle Aziende Sanitarie Locali di monitorare costantemente le prestazioni erogate a valere sul fondo straordinario e di trasmettere alla Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria, entro e non oltre il 10/01/2027, una rendicontazione analitica secondo i modelli ministeriali, onde consentire alla Regione Puglia l'inoltro della

rendicontazione complessiva al Ministero della Salute entro il termine perentorio del 31/01/2027;

8. di stabilire, in via transitoria e al fine di garantire la continuità terapeutica dei pazienti affetti da dipendenze patologiche già presi in carico, che per le strutture autorizzate ai sensi della L.R. n. 22/1996 in attesa del completamento dei procedimenti di conferma dell'autorizzazione e accreditamento (enti ausiliari), le ASL sono autorizzate a mantenere le quote sanitarie storicamente riconosciute applicando le tariffe stabilite con D.G.R. n. 28 del 12/01/2018;
9. di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione proponente ai Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali, ai Direttori dei Dipartimenti di Dipendenze Patologiche, ai Direttori dei Dipartimenti di Salute Mentale ed alle Associazioni di categoria delle strutture dedicate alle Dipendenze Patologiche;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nella sezione del sito istituzionale "Amministrazione trasparente" - sottosezione "Provvedimenti" - "Provvedimenti organi indirizzo politico" - "Provvedimenti della Giunta Regionale";
11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. 18/2023.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 5, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee Guida sul Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia, adottate con D.G.R. 7 ottobre 2025, n. 1397.

**II FUNZIONARIO**

Roberto PASSARELLI



Roberto Passarelli  
08.09.2026  
13:38:58  
GMT+02:00

**II DIRIGENTE della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria**

Elena MEMEO



Elena Memeo  
14.09.2026  
14:15:07  
GMT+01:00

**II DIRETTORE del Dipartimento Salute e Benessere**

Vito MONTANARO



VITO  
MONTANARO  
16.09.2026  
12:54:31  
GMT+02:00

L'Assessore alla Salute e al Benessere, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta Regionale,

**propone**

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

**L' ASSESSORE alla Salute e al Benessere**

Donato PENTASSUGLIA



Donato  
Pentassuglia  
16.09.2026  
13:28:11  
GMT+02:00

## ALLEGATO A

## PARERE TECNICO

**D.Lgs. 502/92 art. 8 quinquies - Fondo di remunerazione regionale per l'acquisto di prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate alle dipendenze patologiche di cui al R.R. n. 10/2017 e s.m.i. valevole per l'anno 2026.**

VISTA la Proposta di Deliberazione della Giunta Regionale - alla quale si rinvia integralmente e di cui il presente parere tecnico costituisce allegato - finalizzata alla determinazione del fondo unico regionale valevole per l'anno 2026 per l'acquisto di prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate alle dipendenze patologiche di cui al R.R. n. 10/2017 e s.m.i., dettagliato come da tabella che segue:

| ASL           | FONDO EX DGR 11 agosto 2025, n. 1264 (A) | FONDO COMUNITA' TERAPEUTICHE ACCREDITATE - ART. 21 - QUINQUIES D.L. 14.03.2025 (B) | FONDO DI REMUNERAZIONE REGIONALE PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE ASSEGNATO ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI VALEVOLE PER L'ANNO 2026 (A+B) |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASL BA        | 6.246.809,29 €                           | 197.986,95 €                                                                       | 6.444.796,24 €                                                                                                                        |
| ASL BR        | 1.303.717,95 €                           | 0,00 €                                                                             | 1.303.717,95 €                                                                                                                        |
| ASL BT        | 537.393,15 €                             | 0,00 €                                                                             | 537.393,15 €                                                                                                                          |
| ASL FG        | 1.695.576,78 €                           | 243.002,40 €                                                                       | 1.938.579,18 €                                                                                                                        |
| ASL LE        | 5.407.489,60 €                           | 486.004,80 €                                                                       | 5.893.494,40 €                                                                                                                        |
| ASL TA        | 3.463.404,70 €                           | 618.303,85 €                                                                       | 4.081.708,55 €                                                                                                                        |
| <b>TOTALE</b> | <b>18.654.391,47 €</b>                   | <b>1.545.298,00 €</b>                                                              | <b>20.199.689,47 €</b>                                                                                                                |

Quanto al fondo 2026 complessivo di €20.199.689,47:

- € 18.654.391,47 sono la conferma degli importi già assegnati nel 2025 con precedente Deliberazione della Giunta regionale 11 agosto 2025, n. 1264 e rientrano nell'ambito delle risorse provenienti dal Riparto del Fondo Sanitario Nazionale assegnate alle Aziende Sanitarie a titolo di finanziamento indistinto per l'erogazione dei Livelli essenziali di Assistenza.
- € 1.545.298,00 trovano copertura sul capitolo vincolato U1301172 "FONDO COMUNITA' TERAPEUTICHE ACCREDITATE - ART. 21 - QUINQUIES D.L. 14.03.2025 - TRASFERIMENTI A ENTI DEL SSR" - Missione 13 Programma 1, a valere sull'impegno 3025103528 assunto con D.D. N. 213/2025/73.

**LA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMPORTA IMPLICAZIONI DI NATURA FINANZIARIA SUL FONDO SANITARIO REGIONALE**

SI X NO ☐

IL DIRIGENTE DELLA SE:

Elena Memeo  
14.09.2026  
14:15:07  
GMT+01:00

**PRESA D'ATTO DEGLI EFFETTI FINANZIARI DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SUL FONDO SANITARIO REGIONALE (D.LGS. 118/2011 - Art. 9 c. 4 LL.GG. approvate con DGR 2100/2019)**

**FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA GSA**

Il Dirigente  
Benedetto Pacifico

BENEDETTO  
GIOVANNI  
PACIFICO  
14.09.2026  
16:20:19  
GMT+02:00

Firmato digitalmente da:  
Stolfa Regina  
Firmato il 17/09/2026 13:29  
Seriale Certificato: 5833319  
Valido dal 04/03/2026 al 04/03/2029  
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



**REGIONE PUGLIA**  
**SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**  
**(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)**

| UFFICIO | TIPO | ANNO | NUMERO | DATA       |
|---------|------|------|--------|------------|
| ASS     | DEL  | 2026 | 14     | 16.09.2026 |

D.LGS. 502/92 ART. 8 QUINQUES - FONDO DI REMUNERAZIONE REGIONALE PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI DALLE STRUTTURE PRIVATE AUTORIZZATE ED ACCREDITATE DEDICATE ALLE DIPENDENZE PATOLOGICHE DI CUI AL R.R. N. 10/2017 E S.M.I. VALEVOLE PER L'ANNO 2026.

**VISTO SI PRENDE ATTO**

**ANNOTAZIONE:**

**Responsabile del Procedimento**

E.Q.-CARMEN PARTIPILO



Firmato digitalmente da:  
Stolfa Regina  
Firmato il 17/09/2026 13:30  
Seriale Certificato: 5833319  
Valido dal 04/03/2026 al 04/03/2029  
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

**Dirigente**

D.SSA REGINA STOLFA

